

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-820 del 20/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, intestata a SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-858 del 20/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, intestata a SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5304 del 15/10/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” classificati come “rifiuti cessati” (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevede che entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso devono presentare comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Dato atto che la ditta Società Cooperativa Braccianti Riminese è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i., per l'impianto in Comune di Cesena – Via San Mamante n. 3768 (Loc. San Carlo);

Vista pertanto la comunicazione pervenuta in data 30/10/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/18656 del 31/10/2018, inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Allegato B dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i.), di titolarità della ditta Soc. Cooperativa Braccianti Riminese relativa all'impianto in oggetto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC/2018/21726 del 21/12/2018, con la quale contestualmente è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PGFC/2018/10443 del 22/01/2019, comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale la ditta individua il settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso;

Dato atto che in data 29/01/2019 il responsabile dell'endoprocedimento "recupero rifiuti", ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: "(...) Ai fini dell'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018:

a) è inserita la seguente **prescrizione n. 6** nell'Allegato B dell'AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i.:

6) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato B dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Elaborato acquisito al PGFC n. 10443 del 22.01.2019, denominato "Planimetria Impianto Recupero rifiuti. Della C.B.R.", scala 1:500, a firma del geol. A. Antoniazzi (...);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, come segue:

a) è inserita la seguente **prescrizione n. 6** nell'Allegato B dell'AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i.:

6) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato B dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Elaborato acquisito al PGFC n. 10443 del 22.01.2019, denominato "Planimetria Impianto Recupero rifiuti. Della C.B.R.", scala 1:500, a firma del geol. A. Antoniazzi;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica*

Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, **come segue**:

a) è inserita la seguente **prescrizione n. 6** nell’Allegato B dell’AUA adottata con DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i.:

6) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall’operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall’art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** dell’allegato B dell’AUA suddetta è sostituita dalla seguente:

Elaborato acquisito al PGFC n. 10443 del 22.01.2019, denominato “Planimetria Impianto Recupero rifiuti. Della C.B.R.”, scala 1:500, a firma del geol. A. Antoniazzi;

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.